

Audizione informale di martedì 5 Aprile 2011

Osservazioni alla **BOZZA DI TESTO UNIFICATO (C. 1172 e abb.)** recante:  
**NUOVE NORME IN MATERIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE E DI PREVENZIONE DEL  
RANDAGISMO**

La bozza di testo unificato propone modifiche alla Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo: Legge che più fonti definiscono valida nell'impianto e nei principi, ma non altrettanto nell'attuazione pratica.

FederFauna, Confederazione Sindacale che riunisce Associazioni di allevatori, commercianti e detentori a vario titolo di animali, non può che vedere favorevolmente l'intenzione di rivedere norme in tema di animali, che evidentemente nell'applicazione non hanno prodotto i risultati auspicati,

ma è proprio dall'analisi del test fornito da ben venti anni di applicazione della Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, e in particolare dall'analisi delle possibili motivazioni delle difformità tra i propositi della norma ed i risultati da essa conseguiti,

che la porta a ritenere che il testo proposto presenti alcuni aspetti da rivedere in via preventiva.

In primo luogo, la definizione di animale d'affezione, che secondo FederFauna non dovrebbe dare adito ad interpretazioni. Vi possono essere animali tenuti come animali d'affezione pur non essendo a questo scopo destinati (ad esempio il cincillà, alcuni rettili, oppure il cavallo), ed altri animali che pur non essendo tenuti dall'uomo con finalità strettamente produttive o alimentari, pur non essendo tenuti per compagnia o affezione, svolgono attività "utili all'uomo" ma ben lontane dalla pet therapy o dalla guida per disabili (un asino che tira il carretto alla fiera o una gallina ornamentale potrebbero non avere fini strettamente produttivi, sono utili all'uomo, ma non sono certo animali d'affezione). A volte l'affezione può essere solo una condizione temporanea (nel caso della gallina ornamentale spesso è così), pertanto se si vuole invece dare una definizione di animale d'affezione in una legge che deve poi essere rispettata e fatta rispettare, FederFauna ritiene che si debba eliminare ogni possibile dubbio, quindi propone di emendare l'articolo 2.

FederFauna ritiene poi, che se si vogliono normare anche le attività economiche, sia indispensabile coinvolgere anche i rappresentanti delle categorie che poi dovranno attenersi alla norma e che possono inoltre fornire un valido apporto al perseguimento degli obiettivi della stessa, esattamente come sta facendo oggi ed ha fatto nei giorni scorsi questa Onorevole Commissione. La bozza di testo unificato non li include nemmeno nella definizione degli attori, pertanto FederFauna propone di emendare gli articoli 2; 7; 15; 27 e 30.

Allo stesso tempo FederFauna ritiene che i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari, che dovrebbero essere stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, non possano essere gli stessi di una struttura in cui si svolge un'attività economica, in cui l'animale è detenuto con scopi completamente diversi, magari per pochi giorni o addirittura per poche ore. Che un canile/rifugio dia i parametri strutturali per gli allevamenti è una anomalia tutta italiana. In caso di attività economiche, al di là del fatto che alcuni requisiti sono già fissati dall'Accordo Stato Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, FederFauna ritiene che solo il servizio veterinario pubblico possa valutare, caso per caso, quali caratteristiche siano necessarie a garantire il benessere degli animali, tenendo conto che soprattutto nel cane, la diversità di morfologie, taglie e necessità sia etologiche che microclimatiche sono amplissime. Un chihuahua necessita di un microclima differente di un Husky, eppure costringere un chihuahua in un classico box coperto/scoperto di 10mq, così come la presente legge imporrebbe, non solo lo forzerebbe ad un isolamento contro natura ma anche ad un ambiente dove gli sarebbe difficile mantenere la temperatura corporea nei nostri inverni (rischio assideramento). Pertanto andrebbero lasciati ai servizi veterinari competenze e facoltà di indicare la corretta modulazione di una struttura a seconda di quello che effettivamente l'animale abbia bisogno, proprio per garantire massimi standard di benessere per tutti gli animali, e non correre il rischio di forzarne alcuni soggetti a vivere in ambienti incompatibili con le proprie necessità fisiche ed etologiche. Non ha inoltre senso prevedere per legge la presenza di personale anche la notte, in una struttura privata, quando i canili stessi che hanno ben più grandi numeri di un allevamento, non ne hanno, anche perché non si è mai ritenuto che i cani ben alloggiati nei loro box necessitassero di "balia!". FederFauna ritiene che nell'organizzazione dei corsi di formazione professionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano debbano avvalersi anche della collaborazione dei rappresentanti di chi l'attività professionale già la svolge o la andrà a svolgere e che dall'obbligo di tali corsi debbano essere esclusi i professionisti iscritti all'albo, già abilitanti alla direzione di allevamenti secondo DPR 328/2001. FederFauna ritiene, inoltre, che un elenco delle attività presso i comuni possa avere fini di censimento utili all'incrocio dei dati con l'anagrafe, ma che non possa essere accessibile né tanto meno pubblica a qualsivoglia persona, essendo anche le attività con animali d'affezione tutelate dalle norme sulla privacy e sulla riservatezza dei dati di impresa. Solo il gestore può decidere come e quanto rendere nota la sua attività al pubblico. Si deve tenere conto che per quanto concerne gli allevamenti, spesso sono ubicati a casa dell'allevatore, ragion per cui i dati in possesso dal comune sono una volta di più tutelati da privacy e non possono essere divulgati, soprattutto da parte di un ente pubblico, i dati di un'azienda e tanto meno di un'abitazione, anche per ragioni di sicurezza: è indubbio che vi siano frange che si muovono con odio ideologico verso tutte le attività con animali, allevamento compreso, e tale pubblica lista risulterebbe sfavorire in termini di incolumità personale e sicurezza delle famiglie e degli animali. Di certo un comune non dovrebbe essere obbligato ad attuare qualcosa che favorisca il disordine pubblico o situazioni di pericolo per una lista di cittadini "proscritti". Pertanto propone di emendare gli articoli 11; 15; 16 e 17.

Entrando nel merito della prevenzione del randagismo, alla luce di quanto è avvenuto dalla promulgazione della Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 a oggi, FederFauna ritiene che la norma debba dare indicazioni sulle convenzioni che i Comuni predispongono per l'affidamento del servizio di mantenimento e gestione degli animali d'affezione, in modo che esse siano tese, oltre a garantire la tutela e il benessere degli animali detenuti, anche a premiare la permanenza più breve possibile degli stessi nelle strutture e la diminuzione del numero complessivo degli animali vaganti sul territorio. In parole povere, FederFauna ritiene che si debbano creare le condizioni per cui risulti vantaggioso per il gestore della struttura far adottare il cane nel più breve tempo possibile e vantaggioso per il Comune far diminuire il numero degli animali vaganti sul proprio territorio, mentre che una situazione opposta diventi per entrambi gli attori penalizzante. A tal proposito propone di emendare l'articolo 13.

FederFauna ritiene inoltre che la norma debba tentare di prevenire anche altre possibili speculazioni, intervenendo sull'architettura dell'Anagrafe degli animali d'affezione, nonché sulle possibilità di movimentare/scambiare gli animali. Lo scambio di un animale non identificato e registrato non dovrebbe nemmeno essere preso in considerazione (Gli unici due casi in cui si può entrare in possesso di un animale "non ancora identificato e registrato" devono essere: 1) il cane nasce, 2) il cane randagio viene catturato, ma nel secondo caso, per previsione di questa stessa legge, appena un veterinario si accorge della mancanza del chip deve procedere all'inserimento) e l'unico sistema per garantire una reale tracciabilità degli animali è che, sia in caso di prima registrazione, che in caso di passaggio di proprietà, venga sempre dichiarata l'origine dell'animale: solo così si potrà capire se l'animale che il proprietario/detentore fa registrare al medico veterinario, è nato presso la sua abitazione/struttura, da animali già in suo possesso/disponibilità, oppure è stato a questo ceduto da un terzo. A tal proposito propone di emendare gli articoli 3; 4 e 16.

In linea con quanto appena espresso, FederFauna ritiene anche che non sia sufficiente vietare di allontanare i cuccioli di cane dalla madre prima dei due mesi di vita o la loro "vendita", ma che si debba prevedere il divieto di cessione a qualsiasi titolo dell'animale, adozione compresa, prima dei due mesi di vita, altrimenti ci sarà probabilmente sempre chi dichiara di aver "trovato" il cane, per cederlo anzitempo, oppure chi dichiara false cessioni gratuite di qualsivoglia natura. A tal proposito propone di emendare l'articolo 3.

Ritiene per contro che non si possa vietare l'importazione di cani di età inferiore ai quattro mesi ovvero senza l'eruzione completa di tutti i denti incisivi permanenti, come vorrebbe il testo, in primo luogo perché non tutti i cani a quattro mesi presentano l'eruzione completa di tutti i denti incisivi permanenti, ma solo di quelli da latte, e in secondo luogo perché, in ogni caso, il divieto sarebbe comunque in contrasto con i regolamenti comunitari in materia e con la stessa Convenzione di Strasburgo recentemente ratificata dall'Italia. A tal proposito propone di emendare l'articolo 20.

Per quanto riguarda i doveri e compiti del responsabile di animali d'affezione, FederFauna ritiene che l'affidante possa, anzi debba, chiedere all'affidatario un impegno a rispettare le norme, ma che non possa lui giudicare a priori se costui sarà in grado di gestire l'animale (in base a cosa?!). E ritiene inoltre che non si possano obbligare genericamente i proprietari a far effettuare dei trattamenti sanitari sugli animali, senza specificare quali. Stessa cosa l'obbligare a garantire agli animali i fabbisogni "etologici" o il riparo da condizioni climatiche avverse, quando ci sono grandi dibattiti anche in ambito scientifico, su quali siano le reali esigenze di animali anche molto diversi tra loro. Non si possono imporre requisiti senza che esistano standard precisi previsti per legge. Secondo FederFauna non si può neanche chiedere ad un proprietario, che in caso di manifestazioni da parte del suo cane di un comportamento pericoloso per l'incolumità delle persone o di animali, di consultare un medico veterinario specialista in medicina comportamentale. Molti cani manifestano comportamenti pericolosi per l'incolumità dei gatti e non si può mica mandarli tutti dal comportamentalista. Inoltre, il proprietario spesso non è nemmeno in grado di valutare se sussiste un caso di reale necessità, ed è perciò bene che prima si rivolga ad un veterinario, il quale sarà lui a decidere se inviarlo o meno allo specialista. Appare altresì generico ed interpretabile il divieto di detenere gli animali in condizioni che li privino di contatti con persone o altri animali. Se chi detiene un animale è già obbligato a dargli da mangiare e da bere tutti i giorni, è già ovvio che debba avere con esso un contatto. Se però dispone di mezzi automatici, non è detto che il contatto debba essere quotidiano. Inoltre ci sono esigenze, anche del cane stesso talvolta, che impediscono contatti con altre persone o animali: un cane da guardia naturalmente difende il territorio da estranei e non può essere forzato per legge contro le sue caratteristiche etologiche. Se parliamo poi di addestramento, a proposito di caratteristiche etologiche bisogna ricordare che esistono razze la cui selezione ha fatto sì che esse presentino carattere diverso; bisogna ricordare che ci sono sentenze che non giudicano maltrattamento l'uso del collare elettrico (inoltre non si può incidere sul libero mercato); e bisogna ricordare che anche la manica o il salsicciotto che utilizzano nell'addestramento anche le forze dell'ordine, esalta, in un certo senso, l'aggressività e che pertanto il divieto di incentivare l'aggressività dell'animale non può essere generico. Inoltre, non può essere certo il proprietario medio, in grado di valutare la "costrizione psichica" di un animale e nel caso, in fine, di Percorso di valutazione e intervento terapeutico comportamentale, FederFauna ritiene che se il proprietario di un cane rinuncia alla proprietà dello stesso, da quel momento non possa più essere obbligato a sostenere spese, le quali devono essere tutte a carico del nuovo proprietario, altrimenti si potrebbe creare un vantaggio (leggi business) per qualche associazione che si prenderebbe l'animale e si farebbe pure pagare per prenderlo. A tal proposito FederFauna propone di emendare gli articoli 3; 9 e 20.

Per quanto riguarda i rifugi, FederFauna ritiene che non si possa obbligare il gestore di un canile a fare accordi solo ed in esclusiva con le associazioni animaliste per migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati, quando la gamma professionale in tal senso è ampia o anche titolata a livello universitario, perché si potrebbe creare un ingiusto vantaggio per persone che hanno quale unica referenza la tessera di una Onlus. Crede anche che non si possa stabilire per legge la dimensione o la capacità massima di una struttura che può essere privata; che non si possa fissare per legge l'ingresso quotidiano del pubblico, quando perfino un bar ha il giorno di chiusura; che non si possa obbligare un'impresa ad avere un dipendente in più, ma al limite ad avere un contratto di assistenza per avvalersi di tale assistenza quando serve. FederFauna ritiene che nell'affidamento del servizio nelle strutture da parte dei Comuni, non si possa obbligare il gestore di un canile a fare accordi con chi magari non vuole e nemmeno creare diritti di prelazione, visto che i bandi di assegnazione devono tener conto prima di tutto dell'interesse pubblico e dei principi di equità e trasparenza. E crede che non si possano creare prelazioni o favoritismi, nemmeno per quanto riguarda l'impiego di cibo residuo per gli animali. A tal proposito FederFauna propone di emendare gli articoli 11; 13 e 14

A proposito di favoritismi, in fine, FederFauna, oltre ad aver notato che nel testo compaiono le associazioni aventi come finalità la protezione degli animali, ma non le organizzazioni di categoria degli operatori di qualsiasi attività di natura economica o commerciale con animali d'affezione, ha notato pure che viene proposto che anche i soggetti privati che gestiscono strutture convenzionate, "debbono" garantire la presenza nella struttura di volontari delle associazioni. FederFauna ritiene che non si possa obbligare un'impresa a far entrare liberamente nella sua struttura chi non vuole: le associazioni animaliste non sono il servizio sanitario pubblico. E FederFauna ritiene anche che i comuni non debbano corrispondere contributo alcuno a chi "volontariamente" decida di ospitare cani provenienti dai canili: già esistono testimonianze su "volontari" che si fanno mantenere i "propri" cani dai canili comunali, dopo se li farebbero addirittura mantenere a casa loro. FederFauna ritiene inoltre, in tema di vigilanza e attività delle guardie zoofile, che sia necessario operare affinché non succeda che chi va a controllare sia meno preparato di chi è controllato. A tal proposito propone di emendare gli articoli 12 e 27

Sono stati suggeriti anche altri emendamenti, agli articoli 2; 3; 6; 10; 12; 17; 18; 20; 21; 22; 24; 28; 30 e 33, alcuni dei quali tesi ad evitare possibili speculazioni, altri per suggerire ipotesi di risparmio economico per le casse pubbliche, ovviamente senza mai dimenticare che dovrebbero essere prima di tutti gli animali a beneficiare della norma.

Volutamente non è stato suggerito alcun emendamento agli articoli 5 e 25, anche se, visti i numerosi casi di cronaca che riportano la mancanza di soldi anche per il soccorso o l'assistenza di base agli umani, più di qualche cittadino sopprimerebbe interamente gli articoli 5; 24; 25 e 26. FederFauna si è limitata a proporre, all'articolo 26, di fissare che l'erogazione delle prestazioni veterinarie di base al beneficiario, avvenga sempre e comunque per un solo animale, per evitare che qualcuno pensi di intestare l'intero canile ad una persona compiacente in possesso dei requisiti.

**Ringraziando dell'attenzione e rinnovando la disponibilità di FederFauna alla collaborazione tecnica, si propongono di seguito in dettaglio le proposte emendative sia su cartaceo che su cd.**

Massimiliano Filippi

Segretario Generale FederFauna

